



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

Atti Consiglio n. 251/A V Legislatura

"COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' REGIONALE TRASPORTI -
S.R.T.s.p.a."

A seguito della soppressione dell'E.R.P.T. disposta dalla L.R. n.8/1992 e della cessazione dell'incarico al Commissario liquidatore disposta dalla L.R. n.21/94 entro il 31/12/94 si rende necessario disporre per la gestione del patrimonio ex E.R.P.T., costituito da impianti destinati ad officina-deposito di aziende di trasporto, autobus e partecipazioni in societa' e consorzi per la gestione di servizi di trasporto e aeroportuali.

Inoltre, in previsione del trasferimento delle funzioni amministrative delle ferrovie locali, delle attribuzioni in materia di porti e dei finanziamenti statali per la realizzazione e la gestione degli interporti, appare opportuna, da parte della Regione, la promozione di apposito organismo, individuato in una S.p.A. denominata S.R.T., che possa a sua volta partecipare, in quote minoritarie, a societa' costituite per le finalita' di cui all'art.2 del d.d.l..

Nella S.R.T. confluirà, come capitale di prima dotazione, il patrimonio del disciolto ERPT costituito dal materiale rotabile, attrezzature ecc. (con esclusione degli immobili), al netto degli ammortamenti, e le quote partecipative azionarie dello stesso ente disciolto nelle societa' di gestione dei servizi di trasporto.

E' inoltre opportuna l'istituzione di apposita struttura operativa regionale a cui affidare la gestione stralcio delle pendenze ERPT, l'amministrazione del suo patrimonio, nonché ogni adempimento ed onere connesso all'attivita' di primo impianto della S.R.T.

L'ASSESSORE

(prof. Luigi Minischetti)



Regione Puglia

16.

D.D.L. N. 49 DEL 13/12/1994

"Costituzione della Società regionale trasporti -
S.R.T. S.p.A."



REGIONE PUGLIA

1^o c.
3

DISEGNO DI LEGGE

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' REGIONALE TRASPORTI -S.R.T.s.p.a.

Art.1

(Regime giuridico)

1. La Regione Puglia promuove la costituzione di una societa' per azioni secondo le norme degli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile, denominata Societa' Regionale Trasporti - S.R.T. s.p.a.. A tal fine la Giunta regionale nomina un Commissario per tutti gli adempimenti connessi alla formale costituzione, nella persona del responsabile della struttura operativa di cui al successivo art.6.
2. La S.R.T. opera nel settore dei trasporti delle persone e delle merci nell'ambito delle direttive del Piano Regionale Trasporti e per le finalita' di cui al successivo art.2.
3. Soci della S.R.T. possono essere Enti Locali, Aziende e Istituti di credito, Camere di Commercio, Industria e Artigianato, imprenditori singoli ed associati.
4. Lo statuto della S.R.T. e' approvato dal Consiglio Regionale.

Art.2

(Finalita')

1. La S.R.T. partecipa al capitale sociale delle:
 - a) societa' per azioni costituite dagli enti locali e/o da soggetti di diritto privato per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - b) societa' per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio degli interporti;
 - c) societa' per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio delle ferrovie di interesse locale, tramvie, filovie e metropolitane;
 - d) societa' per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio degli impianti portuali e aeroportuali;
 - e) societa' per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio di impianti e di tecnologie di controllo finalizzati alla organizzazione del trasporto pubblico.

Handwritten signature and scribbles on the right margin.



REGIONE PUGLIA *b*

2. La S.R.T. assume le quote di partecipazioni associative del disciolto Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.) nei Consorzi di trasporto pubblico.

3. La partecipazione della S.R.T. nelle società di cui al comma 1 è minoritaria fino a quando la Regione ne detiene la maggioranza del capitale.

4. La S.R.T., nell'ambito degli obiettivi del Piano Regionale Trasporti e previe direttive della Giunta regionale:

- a) svolge, promuove e coordina l'elaborazione di studi, ricerche e progetti per migliorare la mobilità e l'accessibilità al territorio, tesi alla realizzazione di un sistema di trasporto integrato;
- b) adotta iniziative per conseguire il miglioramento dei servizi per lo sviluppo dell'intermodalità;
- c) costituisce un centro di documentazione sul trasporto avvalendosi di una propria banca dati;
- d) collabora con organismi ed enti regionali, nazionali ed internazionali, operanti nel settore della ricerca scientifica applicata ai trasporti.

Art.3

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale della società S.R.T. è fissato, in sede di costituzione, nell'importo corrispondente alla sommatoria del valore reale delle partecipazioni azionarie del disciolto E.R.P.T. e del valore capitale delle immobilizzazioni di proprietà del medesimo E.R.P.T., al netto degli ammortamenti alla data dell'atto costitutivo e con esclusione degli immobili, ed è interamente sottoscritto dalla Regione mediante conferimento delle predette immobilizzazioni e quote partecipative.

Art.4

(Aumento capitale sociale)

1. La S.R.T., appena costituita, procede ad un aumento del capitale sociale in misura superiore al capitale conferito all'atto della costituzione.

2. La Regione si astiene dalla partecipazione a tale aumento di capitale, in modo da assumere una presenza minoritaria.

per il
per il



REGIONE PUGLIA ⁵⁷

Art.5 (Organi sociali)

1. La composizione degli organi sociali e' determinata dallo statuto della S.R.T.. La rappresentanza della Regione e' designata dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno.
2. La rappresentanza della Regione negli organi statuari della S.R.T. relazione annualmente alla stessa Regione sulle realizzazioni e sui programmi della societa', nonche' sull'andamento di gestione economico-finanziaria.
3. La Regione e' rappresentata nell'Assemblea della S.R.T. dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale suo delegato, che partecipa all'assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della Giunta stessa.

Art.6 (Norme transitorie)

1. Contestualmente alla cessazione dell'incarico del Commissario liquidatore del disciolto E.R.P.T di cui all'art.2 della legge regionale 9 marzo 1992, n.8 e successive modificazioni, e' istituita presso l'Assessorato ai Trasporti una struttura operativa per la gestione stralcio delle pendenze residue dopo la cessazione, per l'amministrazione del patrimonio del disciolto E.R.P.T. e per ogni adempimento connesso alla costituzione della S.R.T., ivi compresi gli oneri finanziari di primo impianto. La Giunta regionale, con proprio atto, affidera' la predetta struttura alla responsabilita' di un dirigente del disciolto E.R.P.T. o dell'Assessorato Trasporti, il quale operera' nell'ambito di direttive stabilite dalla stessa Giunta.

Art.7 (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento della spesa di cui al precedente art.6 si provvede con apposito stanziamento nel bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla Commissione
Consiliare il 19/12/96